



VICEDIRIGENZA, avanti tutta niente più scuse per le Amministrazioni!

Con le sentenze n. 1413/2010 e 958/2010 il Consiglio di Giustizia amministrativa ha deciso i ricorsi per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione del C.G.A. n.488/2009, nonché per l' annullamento della condizione sospensiva apposta dal Governo regionale all'atto di indirizzo approvato con deliberazione n. 212 del 27 giugno 2009, con la quale sostanzialmente si rinviava sine die l'istituzione della separata area della vicedirigenza, subordinandola all'esaurimento della terza fascia dirigenziale. Si era trattato di un palese abuso perpetrato dagli estensori di quella delibera a cui ora, definitivamente, il C.G.A. ha posto rimedio. Il supremo consesso amministrativo siciliano, infatti, annulla la "condizione sospensiva" apposta dalla Giunta nella delibera n. 212/2009 concernente l' esaurimento della terza fascia dirigenziale assegnando alla Regione, per l' adempimento, il termine di un anno.

Le decisioni del Tribunale Siciliano trovano un altro precedente nel comparto Ministeri: il TAR Lazio nel 2007, con sentenza passata in giudicato, ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione pubblica ed al Ministro dell' economia e delle finanze, ciascuna per la parte di sua competenza, di esercitare le proprie attribuzioni per emanare la direttiva contrattuale ex art. 10 L.145/2002 per l' istituzione dell' area della vicedirigenza.

Ora anche per i Funzionari Statali dovrà essere data applicazione alla legge istitutiva della Vicedirigenza, dovrà essere emanata la Direttiva e l'ARAN dovrà aprire il tavolo contrattuale per la disciplina dell' area separata della Vicedirigenza. Tutti i sindacati contrari a tale trattativa dovranno finalmente



COORDINAMENTO NAZIONALE VICEDIRIGENZA

dare ascolto alla richiesta divenuta ormai ineludibile di 13.000 Funzionari dello Stato!

Non riteniamo risolutiva invece la class action promossa dal Codacons semplicemente perché, anche se fosse accolta, otterrebbe lo stesso risultato già ottenuto al Tar Lazio ma non potrà riconoscere neanche un cent ai lavoratori che invece saranno costretti a rivolgersi al Giudice del lavoro per sentirsi accogliere le proprie ragioni. Ricordiamo che il Tribunale di Bologna, Napoli, Pordenone, L'Aquila e tanti altri hanno riconosciuto l' inquadramento e/o il risarcimento danni, questo ci induce a continuare.

NOI CONTINUIAMO CON LA BATTAGLIA IN CAMPO GIUDIZIARIO !

Raffaella MICUCCI
335.8391325

Claudia RATTI
333.8653062

Seguono sentenze.

25 maggio 2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intime;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;

Uditi nella camera di consiglio del 29 giugno 2010 l'avv. S. Licciardello per gli appellanti e l'avv. dello Stato Ciani per le amministrazioni intime;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. - I ricorrenti chiedono, previa dichiarazione di nullità della deliberazione della Giunta regionale n. 212/2009 e relativi allegati, che il Consiglio detti le opportune misure per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione di estremi specificati nell'epigrafe.
2. - Si sono costituite, per resistere, le amministrazioni sopra indicate.
3. - Nella camera di consiglio del 29 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. - Il Collegio ritiene che la controversia possa essere definita con decisione succintamente motivata. Ed invero, questo Consiglio ha già esaminato le questioni dedotte nel presente giudizio con la decisione n. 958 del 28 giugno 2010 e il ricorso e le difese svolte dall'Avvocatura dello Stato non offrono ragioni per discostarsi - *mutatis mutan-*

dis – dalla pronuncia sopra richiamata alla quale, fatto salvo quanto precisato nel paragrafo 10 della relativa motivazione (con riguardo al risarcimento del danno, giacché un’analoga domanda non risulta formulata nel caso di specie), è possibile rinviare integralmente.

5. - In conclusione, ritiene il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

6. - Sussistono eccezionali motivi, rappresentati dalla complessità dell’esecuzione rimessa alla Regione, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale,

- 1) accoglie il ricorso;
- 2) dichiara la nullità, nei limiti indicati in motivazione, della deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 giugno 2009 e dei relativi allegati;
- 3) assegna alla Regione Sicilia, per l’adempimento, il termine di un anno, decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione della presente decisione;
- 4) per il caso di perdurante inottemperanza, incarica dell’adozione di tutti i provvedimenti necessari, da emanarsi in via sostitutiva, il Commissario *ad acta* già nominato dalla suddetta decisione n. 488/2009, ossia l’Assessore regionale al personale o un suo delegato, sulla base della richiesta formulata direttamente dagli appellanti; in

caso di diversa denominazione, il Commissario *ad acta* è comunque da individuarsi nell'Assessore che, alla scadenza del termine sopra indicato, risulterà competente per materia;

- 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio;
- 6) ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 29 giugno 2010, con l'intervento dei signori: Paolo D'Angelo, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, Componenti.

F.to Paolo D'Angelo, Presidente f.f.

F.to Gabriele Carlotti, Estensore

F.to Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in Segreteria

il 23 novembre 2010



REPUBBLICA ITALIANA

N. 958/10 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1631 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2009

na, in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 1631 del 2009 proposto dai signori

rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliati in Palermo, [redacted], presso lo studio del difensore;

c o n t r o

la PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, la GIUNTA DI GOVERNO DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, e l'ASSESSORE *pro tempore* ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

e nei confronti

del DIPARTIMENTO DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA DEL PERSONALE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla decisione di questo Consiglio n. 488 del 25 maggio 2009, nonché

per l'annullamento

della condizione sospensiva apposta dal Governo regionale all'atto di indirizzo approvato con deliberazione n. 212 del 27 giugno 2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimiate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive

difese;

Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;

Uditi nella camera di consiglio del 17 marzo 2010 l'avv. F. Castaldi per gli appellanti e l'avv. dello Stato Tutino per le amministrazioni appellate;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Alcuni dei ricorrenti, tutti funzionari direttivi della Regione Sicilia, dichiaratamente in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di vice dirigente, adirono il T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, onde ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato dagli organismi dell'Amministrazione regionale sulla diffida all'adozione degli atti propedeutici alla istituzione dell'area separata della vice dirigenza, ai sensi dell'art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, e, in particolare, degli atti di indirizzo e di impulso, destinati all'A.R.A.N. Sicilia, per la definizione in sede di contrattazione collettiva della suddetta area nell'ordinamento regionale.

2. – La sentenza del T.A.R., recante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, fu riformata da questo Consiglio con la decisione indicata in epigrafe.

3. – La Giunta regionale siciliana, in dichiarata esecuzione della sunnominata pronuncia, ha adottato la deliberazione n. 212 del 27 giugno 2009: con tale atto è stato dato mandato all'Assessore regionale delegato alla Presidenza di assumere le necessarie iniziative, anche a carattere legislativo, per la riorganizzazione del settore del pubblico im-

piego regionale e, in tale ambito, per la previsione di *«forme opportune per addivenire all'istituzione della vice dirigenza contestualmente all'esaurimento della terza fascia dirigenziale e compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio»*.

Con la stessa delibera è stata anche approvata l'allegata relazione del Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza e assistenza del personale della Presidenza della Regione n. 113765 del 26 giugno 2009, quale atto di indirizzo per l'A.R.A.N. Sicilia in ordine alla vice dirigenza. Nella predetta relazione sono state rappresentate le plurime difficoltà di ordine giuridico, organizzativo, economico e finanziario relative all'esecuzione della decisione n. 488/2009 e, a pag. 6, si è affermato che la vice dirigenza dovrà *«essere attivata parallelamente al superamento della fase transitoria prevista per la terza fascia dirigenziale»* ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. n. 10/2000.

4. – I ricorrenti impugnano gli atti sopra menzionati nella parte in cui essi subordinano l'istituzione della vice dirigenza al superamento della fase transitoria per la terza fascia dirigenziale, sostenendo che tale condizione – non contemplata dalla decisione posta in esecuzione – sia in realtà diretta a eludere il vincolo di conformazione promanante dal giudicato, procrastinandone di fatto l'attuazione in un futuro lontano e indeterminato; chiedono pertanto che sia imposto all'Amministrazione regionale un termine breve per provvedere e che sia nominato un commissario *ad acta* per l'ipotesi di perdurante inottemperanza della Regione oltre detto termine.

I ricorrenti hanno domandato anche il risarcimento del danno subito per effetto della mancata esecuzione del giudicato, pretesamente da quantificarsi nel mancato introito del 10 per cento dello stipendio tabellare di ciascun ricorrente, nonché nella perdita della *chance* del conseguimento dell'indennità (omnicomprensiva) di funzione.

5. – L'Avvocatura distrettuale dello Stato, per conto delle amministrazioni evocate in giudizio, ha resistito al ricorso, chiedendone l'integrale rigetto. La Difesa erariale ha dedotto che la deliberazione n. 212/2009 costituisce puntuale adempimento del giudicato, rappresentando il provvedimento espresso alla cui adozione era diretta l'impugnativa dei ricorrenti: d'altronde la portata della decisione n. 488/2009, secondo l'Avvocatura, si esaurirebbe nella mera declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento, non avendo essa inciso in alcun modo sul contenuto – largamente discrezionale – degli atti adottabili dall'amministrazione regionale.

6. – Il ricorso è fondato, ma solo in parte.

7. – Nella decisione della quale è chiesta l'ottemperanza questo Consiglio ha statuito che, per effetto del rinvio dinamico operato dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 10/2000 alla normativa statale sul lavoro pubblico, la Regione Sicilia ha autonomamente scelto di applicare anche la disciplina dettata per la vice dirigenza, essendo incontroverso che «... *nell'attuale contesto normativo, non emerge alcuna disposizione regionale o principio generale dell'assetto organizzativo siciliano, incompatibile con l'istituto della vice dirigenza.*».

Muovendo da tale fondamentale presupposto logico-argomen-

tativo il Consiglio ha inoltre osservato che «11. È appena il caso di osservare, ancora, che l'istituzione della vice dirigenza, nel contesto dell'articolo 17-bis, non è affatto subordinata alla preventiva individuazione di appositi stanziamenti di bilancio. Spetta alle amministrazioni titolari dei poteri di indirizzo in materia di contrattazione collettiva il compito di definire le corrette modalità di determinazione di trattamenti economici compatibili con gli eventuali vincoli di bilancio.

12. Va rilevato, infine, che, nel presente giudizio, è contestata solo l'inerzia dell'amministrazione nell'adozione degli atti amministrativi propedeutici all'avvio della contrattazione collettiva volta all'introduzione dell'area contrattuale della vice dirigenza.

Pertanto, l'accertamento di tale inadempimento non comporta alcuna immediata conseguenza in ordine alla fondatezza di eventuali pretese sostanziali degli appellanti, volte ad ottenere l'accertamento dello stato giuridico ed economico di vice dirigente.

Tali domande, peraltro non formulate in questo giudizio, sarebbero comunque estranee alla giurisdizione amministrativa.

13. In definitiva, quindi, l'appello deve essere accolto.

Pertanto, le amministrazioni appellate sono obbligate ad assumere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, le determinazioni espresse, in risposta alla richiesta formulata dagli interessati.

In mancanza, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, l'assessore regionale al personale o un suo delegato, sulla base della richiesta formulata direttamente dagli appellanti.».

8. – Il Collegio è dell'avviso che le riportate statuizioni, sulle quali è ormai calato il giudicato, consentano di risolvere tutte le questioni sottoposte ora al vaglio giurisdizionale.

9. – Effettivamente la condizione alla quale la Regione ha subordinato l'istituzione della vice dirigenza (ossia il superamento della fase transitoria prevista per la terza fascia dirigenziale) non è stata presa in considerazione dalla decisione *in executivis* che, anzi, come sopra riferito, ha puntualmente precisato che, nell'attuale contesto normativo, non emerge alcuna disposizione regionale o principio generale dell'assetto organizzativo siciliano, incompatibile con l'istituto della vice dirigenza. D'altronde, anche a prescindere dal ridetto vincolo promanante dal giudicato, non costituisce certamente un ostacolo giuridico all'istituzione della vice dirigenza l'esistenza di una terza fascia dirigenziale: rispetto a quest'ultima infatti la vice dirigenza non si pone in termini di alternatività.

Con ciò non si intende negare che sussistano le difficoltà rappresentate dalla Regione Siciliana nel contesto motivazionale degli atti impugnati, ma esse investono problematiche diverse da quelle oggetto del *decisum*, relative cioè alla necessità di assicurare coerenza al disegno organizzativo della dirigenza regionale, all'esigenza di conciliare l'introduzione della vice dirigenza con le recenti dinamiche evolutive del settore e al bisogno di reperire le risorse finanziarie ritenute indispensabili all'effettiva attuazione della pronuncia succitata.

Tali aspetti sono indubbiamente connessi all'obbligo di esecuzione derivante dalla pronuncia n. 488/2009, ma non giustificano

l'introduzione di una specifica condizione sospensiva che, nei termini in cui è stata declinata dall'amministrazione, si presenta sicuramente in contrasto con il giudicato.

Dei profili problematici ai quali ha fatto riferimento la Regione Sicilia nella deliberazione n. 212/2009 (e nell'atto di indirizzo ad essa allegato) il Collegio ritiene di dover opportunamente tener conto ai fini della determinazione di un congruo e sufficientemente lungo termine di adempimento, durante il quale la Regione potrà avviare a soluzione tutte le questioni che attualmente interferiscono, secondo quanto dalla stessa rilevato, con l'immediata esecuzione della decisione; nondimeno della suddetta condizione va dichiarata la nullità per violazione del giudicato. Siffatta invalidità parziale, non investendo un contenuto essenziale del provvedimento impugnato, non priva di efficacia, nella parte restante, la deliberazione n. 212/2009 e i relativi allegati. Tale approdo è d'altronde coerente con il convergente esito applicativo del principio della domanda.

10. – Non è invece fondata e va respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti. Anch'essa infatti non è sorretta dal giudicato. La decisione posta in esecuzione ha difatti chiaramente statuito che:

- l'istituzione della vice dirigenza non è affatto subordinata (almeno dal punto di vista strettamente giuridico) alla preventiva individuazione di appositi stanziamenti di bilancio;
- spetta alle amministrazioni titolari dei poteri di indirizzo in materia di contrattazione collettiva il compito di definire le corrette modalità

di determinazione di trattamenti economici compatibili con gli eventuali vincoli finanziari pubblici;

- l'accertamento dell'inadempimento regionale non comporta alcuna immediata conseguenza in ordine alla fondatezza di eventuali pretese sostanziali degli appellanti, dirette a ottenere l'accertamento dello stato giuridico ed economico della figura del vice dirigente.

I superiori rilievi dimostrano come i ricorrenti abbiano avanzato la domanda di risarcimento di un danno la cui effettiva sussistenza, allo stato, non può ritenersi comprovata. In realtà le predette richieste risarcitorie poggiano apparentemente anche sulle valutazioni estimative, di larga approssimazione, contenute nella relazione dipartimentale allegata alla deliberazione n. 212/2009. Al momento tuttavia non vi è alcuna possibilità di pronosticare quale potrà essere la concreta disciplina del trattamento retributivo della vice dirigenza compatibile con i vincoli di bilancio.

In questa parte, pertanto, il ricorso deve essere respinto, afferendo la domanda a una lesione attualmente indeterminata, anche sotto il profilo della sua reale sussistenza.

11. – Tanto premesso, il Collegio, sulla base delle precedenti considerazioni, detta le seguenti misure attuative della decisione n. 488/2009:

a) assegna alla Regione Sicilia il termine di un anno per l'adempimento, il cui *dies a quo* deve individuarsi nella data di notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione all'Amministrazione della presente decisione;

b) per il caso di perdurante inottemperanza della Regione, è fin d'ora

incaricato dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari, da emanarsi in via sostitutiva, il Commissario *ad acta* già nominato dalla suddetta decisione n. 488/2009, ossia l'Assessore regionale al personale o un suo delegato, sulla base della richiesta formulata direttamente dagli appellanti; nell'eventualità di una diversa denominazione del suddetto assessorato, il Commissario *ad acta* è comunque da identificarsi in quello che, alla scadenza del termine sopra indicato, risulterà competente per materia.

12. – Ritiene il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

13. – La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio finora maturate.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale,

- 1) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto,
- 2) dichiara la nullità, nei limiti indicati in motivazione, della deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27 giugno 2009 e dei relativi allegati;
- 3) assegna alla Regione Sicilia, per l'adempimento, il termine di un anno, decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione della presente decisione;
- 4) per il caso di perdurante inottemperanza, incarica dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari, da emanarsi in via sostitutiva,

il Commissario *ad acta* già nominato dalla suddetta decisione n. 488/2009, ossia l'Assessore regionale al personale o un suo delegato, sulla base della richiesta formulata direttamente dagli appellanti; in caso di diversa denominazione, il Commissario *ad acta* è comunque da individuarsi in quello che, alla scadenza del termine sopra indicato, risulterà competente per materia;

- 5) respinge nel resto il ricorso emarginato;
- 6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio;
- 7) ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17 marzo 2010, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Gabriele Carlotti, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria

il 28 giugno 2010